

FORMAZIONE dell'ADDETTO PREVENZIONE INCENDI
(DM 10 marzo 1998 allegato IX)

Designazione degli addetti al servizio antincendio (da art. 6 - DM 10 marzo 1998)

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX

Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (da art. 7 - DM 10 marzo 1998)

1. I datori di lavoro assicurano la **formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX**

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ (da ALLEGATO IX, punto 9.1. - DM 10 marzo 1998)

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.

I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (da ALLEGATO IX, punto 9.2. - DM 10 marzo 1998)

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel CORSO C.

CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)		
<ul style="list-style-type: none">- principi sulla combustione;- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;- le sostanze estinguenti;- i rischi alle persone ed all'ambiente;- specifiche misure di prevenzione incendi;- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio	NO	VFF Confisal
2) La protezione antincendio (4 ore)		
<ul style="list-style-type: none">- misure di protezione passiva;- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;- attrezzature ed impianti di estinzione;- sistemi di allarme;- segnaletica di sicurezza;- impianti elettrici di sicurezza;- illuminazione di sicurezza.	NO	VFF Confisal
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)		
	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti

<ul style="list-style-type: none"> - procedure da adottare quando si scopre un incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di evacuazione; - modalità di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative 	NO	VFF Confisal
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
<ul style="list-style-type: none"> - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 	NO	VFF Confisal
<p><u>ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO</u> (da ALLEGATO IX, punto 9.3. - DM 10 marzo 1998) A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. <u>La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del CORSO B</u></p>		
<p><u>CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE).</u></p>		
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
<ul style="list-style-type: none"> - principi sulla combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti; - triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - rischi alle persone in caso di incendio; - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 	NO	
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
<ul style="list-style-type: none"> - le principali misure di protezione contro gli incendi; - vie di esodo; - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; - procedure per l'evacuazione; - rapporti con i vigili del fuoco; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - illuminazione di emergenza. 	NO	

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.	NO	
<p><u>ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO</u> (da ALLEGATO IX, punto 9.4. - DM 10 marzo 1998) Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.</p>		
<u>CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)</u>		
1) L'incendio e la prevenzione incendi (1 ora)	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
- principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.	NO	
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
- Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi.	NO	
3) Esercitazioni pratiche (2 ore)	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.	NO	
<p><u>AGGIORNAMENTO</u> All'interno del D. Lgs. 81/08 non si fa riferimento alle scadenze in cui effettuare l'aggiornamento del corso antincendio; tuttavia la Circolare dei Vigili del Fuoco del 23/02/2011 stabilisce che la periodicità dell'aggiornamento debba essere di 3 anni, come per l'aggiornamento della formazione di primo soccorso</p>		
<p><u>Riferimenti</u></p> <p>CIRCOLARI Circolare dei Vigili del Fuoco del 23/02/2011</p>		